


Entrate
00025003 00000E71 WOFHX001
00000095 28/03/2006 13:00:06
0001-00009 447ABBD4E4F77D81



REPUBBLICA ITALIANA



ATTO AGGIUNTIVO N. 2 ALLA CONVENZIONE REP. 121 DEL 23 OTTOBRE 1987 E REGISTRATA IL 5 GENNAIO 1988, N. 463 SERIE 1B, PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA NELL'AREA DI TOR VERGATA (Legge 3 aprile 1979, n. 122).

UFFICIALE ROGANTE
[Handwritten signature]

TRA
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA", in seguito denominata "Università"

E
la VIANINI LAVORI S.p.a. in proprio e quale mandataria ex art. 20 e seguenti della Legge 8 agosto 1977, n. 584 e successive modificazioni e/o integrazioni delle Società: Immobilgi - Federici Stirling S.p.A., Consorzio Cooperative Costruzioni, Garboli Conicos S.p.A., I.C.U.N. S.p.A., Italiana Costruzioni S.p.A., S.A.C. S.p.A., Aquilaia S.p.A., DI.COS. S.p.A., I.CO.GI. S.p.A., Sette Costruzioni S.p.A., S.I.A. 1975 S.p.A., G. & G. Di Stefano S.p.A., Costruzioni Civili & Commerciali S.p.A., Aerimpianti S.p.A., Maire Engineering S.p.A., Enterprise Digital Architects S.p.A.

REP. 855

UFFICIALE ROGANTE
DELLA VIANINI LAVORI S.p.A.
[Handwritten signature]

L'anno duemilasei addì *due* del mese di *aprile*, in una sala dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", innanzi a me Dott.ssa Fiorenza Usai, Vice Dirigente Amministrativo, Ufficiale Rogante delegato con Decreto Rettorale del 30 dicembre 1991 a redigere e ricevere, a tutti gli effetti di legge, i contratti dell'Amministrazione universitaria, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la contabilità, approvato con D.R. 2088 del 22.07.2004, sono personalmente

VIANINI LAVORI S.p.A.
[Handwritten signature]

€ 14,62

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
00025003 00000E71 WOFHX001
00000095 28/03/2006 13:00:00
0001-00009 447ABBD4E4F77D81



REPUBBLICA ITALIANA

ATTO AGGIUNTIVO N. 2 ALLA CONVENZIONE REP. 121 DEL 23

OCTOBRE 1987 E REGISTRATA IL 5 GENNAIO 1988, N. 463 SERIE

1B, PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA NELL'AREA DI TOR VERGATA (Legge 3 aprile 1979, n. 122).

TRA

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA", in seguito denominata "Università"

UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 5
Registrato in data 2 MAG. 2006 Serie A...
di n. 3483 versato € 168,00
(EURO Centesimi auto. H/ee...)
Il Dirigente dell'Area Servizi

E


la VIANINI LAVORI S.p.a. in proprio e quale mandataria ex art. 20 e seguenti della Legge 8 agosto 1977, n. 584 e successive modificazioni e/o integrazioni delle Società: Immobili - Federici Stirling S.p.A., Consorzio Cooperative Costruzioni, Garboli Conicos S.p.A., I.C.U.N. S.p.A., Italiana Costruzioni S.p.A., S.A.C. S.p.A., Aquilaia S.p.A., DI.COS. S.p.A., I.CO.GI. S.p.A., Sette Costruzioni S.p.A., S.I.A. 1975 S.p.A., G. & G. Di Stefano S.p.A., Costruzioni Civili & Commerciali S.p.A., Aerimpianti S.p.A., Maire Engineering S.p.A., Enterprise Digital Architects S.p.A..

L'anno duemilasei addi dodici del mese di aprile, in una sala dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", innanzi a me Dott.ssa Fiorenza Usai, Vice Dirigente Amministrativo, Ufficiale Rogante delegato con Decreto Rettorale del 30 dicembre 1991 a redigere e ricevere, a tutti gli effetti di legge, i contratti dell'Amministrazione universitaria, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la contabilità, approvato con D.R. 2088 del 22.07.2004, sono personalmente

IL DIRETTORE
[Handwritten signature]

Dr. Cesare Botta
REP. 855

UFFICIALE ROGANTE
DELLA SOCIETA' VIANINI LAVORI S.p.A.



VIANINI LAVORI S.p.A.
[Handwritten signature]

comparsi:

- il Prof. Alessandro Finazzi Agrò, nato a Roma, il 30 maggio 1941, nella sua qualità di Rettore e Legale Rappresentante dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", presso la cui sede per la carica è domiciliato, ed autorizzato ad intervenire al presente atto in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.7.05;

- e l'Ing. Pasquale Alcini, nato a Roseto degli Abruzzi (TE), il 28 marzo 1943, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Vianini Lavori S.p.A. con sede in Roma, domiciliato agli effetti del presente contratto in Roma, Via Montello n. 10.

Detti componenti, della cui identità personale, qualifica e poteri sono certo, previa rinuncia all'assistenza dei testimoni, di comune accordo fra loro e con il mio consenso, giusta la facoltà consentita dal disposto dell'art. 48 della vigente legge notarile del 16 febbraio 1913, n. 89 e successive modifiche.

PREMESSO

- che con convenzione stipulata in data 23 ottobre 1987, rep. 121, l'Università ha affidato in concessione alla Vianini Lavori S.p.A., in proprio e quale mandataria di R.T.I., in seguito denominata "Concessionaria", la realizzazione della nuova sede dell'Ateneo nell'area di Tor Vergata sulla base del progetto-programma di fattibilità offerto in sede di gara;

- che con tale atto è stato disciplinato l'intero rapporto convenzionale, prevedendo, tra l'altro, la metodologia di rinegoziazione del rapporto per fasi di 100 miliardi di lire, in relazione allo sviluppo del citato programma di fattibilità ed in considerazione dei flussi finanziari destinati al prosieguo delle attività e delle conseguenti lavorazioni, di cui allo stato non era dato



conoscere;

- che con Atto Ricognitivo ed Integrativo stipulato in data 8 maggio 1996, rep. 529, si è pattuito di considerare come prima fase quella conclusasi nel dicembre del 1992, assoggettata alle condizioni di offerta (prezzi 1987, ribasso del 28,11% e revisione prezzi); come seconda fase quella compresa tra l'1 gennaio 1993 al 31 luglio 1995, aggiornata mediante l'applicazione del coefficiente moltiplicativo di 1,48 sui prezzi posti a base di gara e assoggettata al ribasso del 33,11%; e, infine una terza fase da 100 miliardi di lire a decorrere dal 1° agosto 1995, da computare con un "Nuovo Elenco Prezzi" netti allegato all'atto stesso;

A. PETTORE
[Handwritten signature]

- che con Atto Aggiuntivo n. 1 alla Convenzione rep. 121/87, stipulato in data 25 marzo 1999, rep. 631, le parti hanno preso atto del voto n. 1588 del 27 febbraio 1997, con il quale il C.T.A., nell'esprimere il proprio parere favorevole all'introduzione, nella terza fase, del "Nuovo Elenco Prezzi", ha anche sottolineato l'inammissibilità, per le ulteriori fasi, del mantenimento del criterio previsto dagli artt. 5 e 6 dell'Atto Ricognitivo ed Integrativo rep. 529, dovendosi fare riferimento all'articolo 8 della Convenzione rep. 121/87;

UFFICIALE ROGANTE
[Handwritten signature]

- che con lo stesso Atto Aggiuntivo n.1 si è anche pattuito per la quarta fase un ulteriore miglioramento del ribasso del 5% da applicarsi al ribasso operante per la precedente terza fase; si è pertanto concretato un conclusivo ribasso dello 0,634% da applicarsi ai prezzi di cui al "Nuovo Elenco Prezzi" di terza fase;

MANI LAVORI S.p.A.
[Handwritten signature]

- che, parimenti, per la quinta fase le parti hanno concordato un ulteriore miglioramento del 5% da applicarsi al ribasso operante per la quarta fase, concretizzatosi nel ribasso dello 0,6657% dei prezzi ribassati applicati in

quarta fase;

- che, parimenti, per la sesta fase le parti hanno concordato un ulteriore miglioramento del 5,84% da applicarsi al ribasso operante per la quinta fase, concretizzatosi nel ribasso dello 0,816% dei prezzi ribassati applicati in quinta fase;

- che, parimenti, per la settima fase le parti hanno concordato un ulteriore miglioramento del 5,10% da applicarsi al ribasso operante per la sesta fase, concretizzatosi nel ribasso dello 0,858 % dei prezzi ribassati applicati in sesta fase;

- che, in base all'Accordo di programma sottoscritto il 9 maggio 2001 tra l'Università ed il M.I.U.R. che prevede la realizzazione di ulteriori opere per complessivi euro 104.720.918,88 (lire 202.767.975.540=), si rende oggi necessario definire il programma di completamento dell'Università secondo le previsioni contenute nella Convenzione rep. 121 ed aggiornamenti successivi, individuando le attività e le opere che dovranno essere realizzate a cura del Concessionario per il completamento dell'oggetto contrattuale posto a base del rapporto concessorio, a suo tempo instauratosi con la Convenzione rep. 121/87;

- che, fermi restando i principi fondamentali sui quali si fonda il quadro pattizio della Convenzione, si deve tener conto di intervenute modifiche legislative;

- che nello sviluppo del rapporto concessorio, in relazione al verificarsi di intervalli temporali tra la predisposizione dei progetti e la acquisizione delle necessarie risorse finanziarie, si sono avuti spesso squilibri derivanti dall'applicazione dei criteri di aggiornamento dei prezzi operato in sede di



UFFICIALE

Sturani

UFFICIALE RIGANTE

UFFICIALE

VIANINI LAVORI S.p.A.

[Signature]



affidamento;

- che, considerato il tempo intercorso dall'espletamento della gara per l'affidamento in concessione delle opere, le parti hanno convenuto di individuare le fasi realizzative in 100.000.000,00 di euro;
- che le realizzazioni oggetto del presente atto sono attinenti alle fasi VIII e IX, relativamente alle quali si rende indispensabile determinare tra le parti i ribassi di fase;
- che tra le parti per la VIII fase, su parere della Commissione di Garanzia dell'Ateneo, si è concordemente individuato un miglioramento del ribasso da applicare alla VII fase nella misura del 5% e quindi la riduzione dello 0,9009 % di tutti i prezzi unitari netti vigenti nella VII fase;
- che analogamente per la IX fase, si è concordemente individuato un miglioramento del ribasso da applicare alla VIII fase nella misura del 5% e quindi la riduzione dello 0,9459 % di tutti i prezzi unitari netti vigenti nella VIII fase;
- che l'entità dei ribassi delle fasi VIII e IX è stata commisurata alla valutazione media ponderale di vari parametri, oggettivamente individuabili con i quali sono state misurate le caratteristiche costruttive delle opere da realizzare poste a confronto con quelle ad esse rapportabili realizzate nelle fasi precedenti;
- che il Consiglio d'Amministrazione dell'Ateneo, con delibera del 27.7.05, ha approvato i contenuti del presente atto;
- che con protocollo d'intesa tra il Comune di Roma, l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", il C.O.N.I. ed il S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna è stato definito l'oggetto per la realizzazione e gestione nel comprensorio

UFFICIALE
[Handwritten signature]

UFFICIALE ROGANTE
[Handwritten signature]

VIANINI LAVORI S.p.A.
[Handwritten signature]


universitario di un polo sportivo multifunzionale destinato ad accogliere attività sportive agonistiche ed a realizzare iniziative scientifiche, didattiche, culturali, di ricerca promosse dall'Università;

- che, come deliberato dal Consiglio d'Amministrazione dell'Università, nella seduta del 18.10.2005, l'affidamento della realizzazione del polo sportivo alla Concessionaria costituisce integrazione del completamento dell'oggetto contrattuale posto a base del rapporto concessorio previsto nel presente Atto;

- che a seguito della integrazione suddetta si configura la X fase realizzativa relativamente alla quale si è concordemente individuato un miglioramento del ribasso da applicare ad essa nella misura del 5% e quindi la riduzione dello 0,9932% di tutti i prezzi unitari netti vigenti nella IX fase;


- che in data 29.12.05, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 27.1.06 è stata emanata l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3488 "Disposizioni urgenti per lo svolgimento nel territorio della Provincia di Roma dei Mondiali di nuoto 2009" che assegna un ruolo prioritario alle infrastrutture sportive che dovranno essere realizzate nel comprensorio universitario per il tramite della Convenzione rep. 121 del 23.10.87 stipulata tra l'Ateneo e la Vianini Lavori S.p.A. in proprio e quale mandataria di R.T.I. attribuendone la competenza al Commissario Delegato individuato nell'Ordinanza sopra richiamata;

- che il C.T.A. presso il S.I.I.T. Lazio Abruzzo Sardegna, nell'adunanza del 16.3.06 ha approvato integralmente la bozza del presente Atto Aggiuntivo n. 2 alla Convenzione rep. 121 recante l'individuazione delle opere a completamento dell'oggetto della suddetta Convenzione (inclusa la realizzazione della Città dello Sport) e le clausole regolatrici del rapporto;



Handwritten signature

Handwritten signature



UFFICIALE PROGANTE
Dolase / Provincia USAI

VIANNI LAVORI S.p.A.



- che sono risultati negativi gli accertamenti antimafia esperiti in applicazione della Legge 19 marzo 1990 n.55 e s.m.i., nei confronti degli Amministratori delle imprese costituenti il R.T.I.;

- che quanto premesso è parte integrante ed essenziale del presente atto;

SI CONVIENE

ART. 1 (Valenza delle premesse)

Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2 (Consistenza delle opere)

1 - Le opere da realizzare per dare compimento alla concessione, come affidata con Convenzione rep. 121/87, sono di seguito sommariamente descritte e avranno precisa definizione all'atto di affidamento dei lavori:

- Rettorato, Servizi generali d'Ateneo - stimati € 25.000.000,00
- Facoltà di Giurisprudenza - stimati € 17.000.000,00
- Facoltà di Ingegneria 1^ fase Blocchi Aule - stimati - € 16.000.000,00
- Facoltà di Ingegneria 2^ fase Polifunzionale - stimati - € 17.000.000,00
- Facoltà di Scienze M.F.N. - stimati- € 80.000.000,00
- Residenze universitarie- I stralcio (fin. Ministero)-stimati € 6.500.000,00
- Residenze universitarie- I stralcio (fin. Università)-stimati € 6.600.000,00
- Residenze universitarie - II stralcio- stimati € 11.100.000,00
- Centro Sportivo polifunzionale - stimati € 86.000.000,00
- Urbanizzazioni primarie ed interventi complementari per il completo raggiungimento delle finalità dell'Ateneo connesse alle realizzazioni suddette - stimati - € 10.000.000,00;

2 - I valori economici stimati di massima e come sopra individuati, sono indicati ai soli fini della definizione dell'oggetto contrattuale di

IL RETTORE
[Signature]

UFFICIALE ROGANTE
[Signature]

VIANINI LAVORI Sp.A.
[Signature]

completamento della concessione e delle relative pattuizioni economiche; gli interventi di cui sopra avranno precisa quantificazione in sede di elaborazione progettuale e potranno essere realizzati con tempistiche e procedure anche diverse, in ragione di specifiche opportunità tecnico-economiche concordate.

3 - Le opere di cui al punto "1" saranno realizzate compatibilmente con la disponibilità finanziaria del Committente e con consistenza del singolo lotto esecutivo.

ART.3 (Finanziamenti)

1 - Le parti si danno reciprocamente atto che allo stato sono reperibili fondi per un importo complessivo di €. 161.000.000,00 (centosessantunomilioni/00), con il quale sarà avviato il programma come definito all'art. 2 del presente atto.

Il Concessionario contribuirà, nell'ambito delle proprie competenze, alle procedure necessarie per il perfezionamento dei finanziamenti e per l'erogazione delle risorse, nonché a coadiuvare l'Università nell'intraprendere le opportune iniziative per il reperimento dei successivi finanziamenti anche attraverso proposte di permuta, di project-financing e/o di altri procedimenti, concordati tra il Concessionario e l'Università.

ART. 4 (Ribasso contrattuale)

In applicazione dell'art. 8 della Convenzione rep. 121/87, considerate la natura e le diverse caratteristiche delle opere da realizzare, per l'esecuzione delle opere oggetto del presente Atto rientranti nell'ottava fase realizzativa di 100.000.000,00 di Euro, sarà applicato sull'elenco prezzi netti vigente per la settima fase, un ribasso dello 0,9009%.

Per l'esecuzione di tutte le opere rientranti nella nona fase realizzativa di



100.000.000,00 di Euro, sarà applicato sull'elenco prezzi netti vigente per la ottava fase un ribasso dello 0,9459%.

Per l'esecuzione di tutte le opere rientranti nella decima fase realizzativa di 100.000.000,00 di Euro, sarà applicato sull'elenco prezzi netti vigente per la nona fase un ribasso dello 0,9932%.

Per l'esecuzione di eventuali ulteriori fasi, nell'ambito dell'oggetto contrattuale definito all'art.2, le parti converranno i corrispondenti ribassi migliorando, in una misura non inferiore al 5%, il ribasso contrattuale applicato alla precedente fase.

Handwritten signature

ART. 5 (Aggiornamento dei prezzi)

Al presente Atto viene allegato l'Elenco prezzi unitari in vigore, espressi in Euro, aggiornati al 1 agosto 2005 .

Alla data di sottoscrizione di ogni singolo affidamento di opere si procederà all'aggiornamento dei suddetti prezzi, determinati con il ribasso di cui al precedente art.4, applicando l'indice più favorevole all'Amministrazione tra la variazione media dei prezzi di mercato - individuata dall'indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale - e le variazioni dei costi rilevate dagli organi competenti secondo le vigenti norme in materia di revisione dei prezzi contrattuali.

Qualora la media tra i due indici risulti maggiore di 2,5 punti percentuali, rispetto all'indice più favorevole per l'Amministrazione, verrà riconosciuto l'indice più favorevole, maggiorato di 2,5 punti.

I prezzi dei lavori affidati contrattualmente rimarranno fissi ed invariabili per mesi 24 (ventiquattro). In caso di sospensioni e/o interruzioni per riconosciute cause di forza maggiore, ovvero disposte dall'Università, le parti di lavoro che

UFFICIALE ROGANTE
Della Direzione USA

VIANINI LAVORI S.p.A.

MINISTERO DELL'ECONOMIA e delle Finanze

MARCA DA BOLLO € 14,62

Entrate

00025003 00000071 00000001
 00000093 28/03/2006 12:59:53
 0001-000009 88ED19E824AD1A9

0 1 05 149884 708 4

per le cause suddette dovessero svolgersi oltre il termine fissato di 24 mesi, dovranno essere aggiornate con riferimento alla data di affidamento.

Per affidamenti di opere che necessitano di tempi di esecuzione superiori a 24 mesi, i prezzi restano fissi ed invariabili fino allo scadere del 24° mese. Oltre tale termine si procederà all'aggiornamento degli stessi sulla base dell'incremento dell'indice più favorevole all'Amministrazione intervenuto allo scadere del 24° mese, rispetto alla data dell'originario affidamento, secondo le modalità di cui al terzo comma del presente articolo.

ART. 6 (Prezzo a corpo)

In relazione all'art. 7 della Convenzione Rep. 121/87 si conviene che, in sede di approvazione dei progetti definitivi, possa essere concordato che la contabilizzazione delle opere avvenga anche a corpo, come previsto dall'art. 19, comma 4, della Legge n. 109/94 e s.m.i..

ART. 7 (Progettazioni)

1 - In relazione all'art. 11 di Convenzione, per le opere oggetto del presente atto, l'Università procederà all'affidamento della progettazione definitiva sulla base della progettazione preliminare redatta dal Concessionario in relazione agli interventi da attuare. Il progetto definitivo sarà oggetto di approvazione nei modi previsti dal primo comma dell'art. 4 della Convenzione rep. 121/87.

Il Concessionario sarà incaricato della progettazione esecutiva divenendo affidatario delle corrispondenti opere.

2 - Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione dei progetti definitivi l'Università procederà alla loro approvazione ovvero a respingerli motivatamente. La mancata approvazione per fatto del Concessionario non darà diritto al pagamento delle prestazioni rese.

3 - La quota di competenza del Concessionario per la attività di cui all'art. 11 della Convenzione rep. 121/87 sarà determinata in base alla vigente Tariffa professionale Ingegneri ed Architetti di cui alla Legge n. 143/1949 e s.m.i. e tenuto conto del D.M. Giustizia 4.4.2001 nonché del disposto degli artt. 17 e 19 della Legge n. 109/94, come modificata ed integrata dalla Legge n. 166/2002. I corrispettivi, pertanto, saranno soggetti alla riduzione del 20% di cui al comma 12 bis dell'art. 4 del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 1989, n. 155 ma non anche al ribasso d'asta, come previsto dalla normativa vigente. Resta inteso che, se l'incarico fosse affidato dal Concessionario a più professionisti, l'Università riconoscerà il compenso come se l'incarico fosse stato svolto da un solo professionista.


4 - La predetta quota di competenza, di cui al comma 3, sarà corrisposta al Concessionario per il 20% al momento della stipula dell'atto di affidamento di ogni singola opera a seguito dell'approvazione della progettazione esecutiva e per la restante parte in relazione all'avanzamento dei lavori e contestualmente al pagamento dei relativi SAL. Decorso il termine di sei mesi dalla approvazione del progetto definitivo senza che sia intervenuto l'affidamento per la progettazione esecutiva, l'Università sarà tenuta al pagamento dell'intera prestazione relativa alla progettazione definitiva.

5 - Nel caso di progettazione richiesta dall'Università in variante a progetti definitivi e/o esecutivi già approvati dalla stessa, al Concessionario verrà corrisposto il compenso alla stregua della Tariffa professionale Ingegneri e Architetti, tenuto conto delle variazioni intervenute.

6 - Il rimborso delle spese e dei compensi accessori, determinati ai sensi del D.M. Giustizia 4 aprile 2001 sopracitato, avverrà secondo quanto previsto



RETTORE
[Signature]



UFFICIALE IN CARICA
Dott.ssa / Ingegnere USA
[Signature]

WANNI LAVORI S.p.A.
[Signature]

all'art. 3 co. 1 e 2 del citato D.M. 4.4.2001.

ART. 8 (Esecuzione delle opere)

Il Concessionario deve eseguire i lavori secondo le normative vigenti in materia anche con riferimento all'art. 18 Legge n. 55/90 come modificato dall'art. 34 della Legge n. 109/94 nel testo vigente.

ART.9 (Collaudo)

1 - In relazione all'art. 17 della Convenzione rep. 121/87, alla stregua della vigente normativa in materia, la spesa dei collaudi relativa alle opere oggetto del presente atto, è a totale carico dell'Università. Essa sarà inserita nelle somme a disposizione dell'Amministrazione nei quadri economici di affidamento di ciascuna opera.

2 - Sono a carico del Concessionario gli oneri del collaudo statico, inclusi quelli professionali, per le prove e quanto altro richiesto dai collaudatori per le verifiche ed i controlli di legge di assistenza al collaudo.

ART. 10

Restano ferme e confermate tutte le pattuizioni contenute nella Convenzione rep. 121/87, nell'Atto Ricognitivo e Integrativo rep. 529 dell'8.5.96, dell'Atto Aggiuntivo n. 1 alla Convenzione rep. 631 del 25.3.99, non innovate o modificate con il presente Atto.

ART. 11

Tutte le spese di redazione, registrazioni fiscali e comunque qualsiasi onere derivante dal presente atto sono a carico del Concessionario. Non saranno rimborsate al Concessionario tasse od imposte che, a termine di legge, sono a carico della stessa.

Il presente atto è stato da me letto ai componenti che, da me interpellati, lo



UFFICIALE ROGANTE
Dott. ssa [signature]

VIANINI LAVORI S.p.A.
[signature]



hanno dichiarato conforme alle loro volontà.

Scritto da persona di mia fiducia a macchina in n. *due* pagine per intero

ed in n. *tre* righe della pagina n. *Tredici* escluse le firme.

VIANINI LAVORI S.p.A.

IL RETTORE



L'UFFICIALE ROGANTE

(Dott.ssa Fiorenza Usai)

